

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ---/2017 proposto da:

SOCIETÀ AGRICOLA ALPHA-J di J.L.G. & C. S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE *OMISSIS*, presso lo studio dell'avvocato J.F.DA.V., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato J.M.T., J.A.T.;

- *ricorrenti* -

contro

COMUNE DI FABBRICO, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA *OMISSIS*, presso lo studio dell'avvocato J.L.N., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato J.G.C.;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. ---/2017 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune di Fabbrico (RE) ha resistito con controricorso, la società ricorrente impugna la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, relativa a un avviso d'accertamento ICI per il 2007, dove si è fatta questione del riconoscimento dell'agevolazione ICI riferita a un terreno avente natura edificabile, in favore di società agricola di persone

che lo possedeva e coltivava avente i requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci erano anch'essi imprenditori agricoli professionali.

La società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 comma 1 lett. b) e 9 comma 1 del d.lgs. n. 504/92, dell'art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/04, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello avevano erroneamente limitato alle persone fisiche imprenditori agricoli professionali l'agevolazione consistente nel considerare comunque agricolo ai fini ICI il terreno posseduto e direttamente coltivato da questi ultimi, senza estendere il beneficio anche alle società agricole di persone in possesso dei requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci fossero anch'essi imprenditori agricoli professionali.

Il motivo di ricorso è fondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte "(...) le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001 e del D.Lgs. n. 99 del 2004, [che] hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione, il primo, oltre ad individuare la nuova nozione codicistica (art. 2135 c. c.) d'imprenditore agricolo, stabilendo, per quanto qui interessa, (L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, quale sostituito del citato D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, che "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola" e, nel caso di società di persone (lett. a) "qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale"; disposizione ora facente parte del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, a seguito della disposta abrogazione della L. n. 153 del 1975, art. 12, nell'art. 1 del decreto da ultimo citato, che reca la nuova definizione dell'imprenditore agricolo professionale come "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro". La sentenza impugnata ha totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute abbiano inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, da parte di chi eserciti direttamente l'attività agricola sul fondo (...)” (Cass. ord. n. 375/17, mentre Cass. n. 13745/17, citata dal comune, non è in termini, perché non affronta la problematica con riferimento alle società agricole di persone in possesso dei requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci siano anch'essi imprenditori agricoli professionali).

Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono discostati dal superiore principio di diritto, in quanto hanno totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute avessero inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, da parte di chi esercita direttamente l'attività agricola sul fondo.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e verifichi il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione tributaria, in capo alla società agricola di persone ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 11.10.2018

Depositato in Cancelleria il ottobre 2018